

TI_GERICHTE 15.1998.133 vom 23. Oktober 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.133

FR: TI_GERICHTE 15.1998.133 du 23 octobre 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.133 del 23 ottobre 1998

Erwägungen

E. 2

Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella), l'importo base di fr. 1'025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell'economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).

E. 3

Orbene, nel caso di specie il ricorrente non esercita alcuna attività lucrativa e motiva la sua richiesta unicamente con l'impossibilità di cucinare al proprio domicilio e l'esigenza di attenersi ad un'alimentazione particolare per motivi di salute. Le motivazioni addotte dal debitore non possono essere condivise, poiché la sola impossibilità, peraltro non dimostrata, di non poter prendere i pasti all'interno dell'economia domestica e la necessità di seguire un regime dietetico particolare, non possono giustificare una deduzione come quella prospettata dal ricorrente pari a circa fr. 1'300.-- mensili. Le spese per il vitto per una persona che non esercita un'attività lucrativa e quindi non è costretto a consumare i pasti fuori dall'economia domestica sono infatti già comprese nell'importo base mensile di fr. 1'025.--. Il ricorrente è quindi invitato a cercare una soluzione più economica e consona alla propria situazione finanziaria per far fronte alle spese di sostentamento, atteso che non è possibile riconoscergli ulteriori deduzioni.

E. 4

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.